



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 38 del 26/06/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA TASSA DEI RIFIUTI ANNO 2025 - MODIFICHE

L'anno 2025, il giorno 26 Giugno alle ore 21:00, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori e le Signore:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	PISTELLI ELISA		X	14	CONGESTRÌ CLAUDIA	X	
2	CECHELLI MATTEO	X		15	GALIERO FRANCESCA	X	
3	MATTEONI RAFFAELE	X		16	GIORDANI GIACOMO	X	
4	MASSAI STEFANIA	X		17	MARIANELLI VERONICA	X	
5	BERNARDI ANGIOLO	X		18	BOGGI ILARIA		X
6	BUCHIGNANI ERIKA	X		19	NICOSIA GIUSTO		X
7	GARFAGNINI ANDREA		X	20	MAZZARRI ELISABETTA	X	
8	GITTO CARMELA	X		21	PELLEGRINI MAURIZIO		X
9	MUGNAI FEDERICO	X		22	MACCHIARULO FRANCESCO		X
10	PUCCIONI MATTEO	X		23	FABBRINI SIMONE		X
11	SIMONINI FRANCESCO	X		24	FERRI FABRIZIO		X
12	MALACARNE PAOLO	X		25	ARUSA EMANUELE		X
13	FILIPPI NICOLA	X					

Presiede il Consigliere anziano Raffaele Matteoni

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Il Segretario Generale Dott.ssa Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Il Consigliere anziano accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 16 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg. e a scrutatrici le Sig.re:

GALIERO FRANCESCA, MARIANELLI VERONICA, MAZZARRI ELISABETTA

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori e le Assessore:

PISANO ANGELA, PAOLICCHI ROBERTA, PANCRAZZI FILIPPO, COLI FABIANA, BALATRESI MARCO, PUGLIESE CANDIDA, CORUCCI FRANCESCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere anziano dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Consigliere anziano mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, e s.m.i., recanti la disciplina della TARI ed in particolare i commi 659, 660 e 682;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 446/1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 18/05/2023, con cui è stato approvato il vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI", da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 23/04/2024;

Preso atto che l'Ente, con potestà regolamentare e con le modalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può disciplinare alcune riduzioni tariffarie "tipiche" del tributo, ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Preso atto che il Comune può, altresì, deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni c.d. "atipiche" rispetto a quelle previste dal comma 659 soprarichiamato per le quali deve essere disposta apposita autorizzazione di spesa e deve essere assicurata la copertura attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (art. 1, comma 660, Legge 147/2013);

Visto, altresì, il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate approvato con d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2025);

Considerato che il suddetto Regolamento, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124:

- individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico sociali disagiate, di seguito denominato "*bonus sociale per i rifiuti*";

- stabilisce che il “*bonus sociale rifiuti*”, consistente in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva, venga automaticamente riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2025 con riferimento ad un’unica fornitura di servizio, purché in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

- conferisce mandato ad ARERA per:

- ☐ assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- ☐ definire le modalità applicative della suddetta agevolazione tariffaria;
- ☐ istituire ed aggiornare, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del soprarichiamato d.p.c.m., un’apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che andrà ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni ai soggetti aventi diritto;
- ☐ definire le modalità di condivisione delle informazioni relative ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, fornite dall’INPS, tra il Sistema informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico SpA, il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall’ANCI, e i gestori dei rifiuti, ivi inclusi i Comuni;
- ☐ definire le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la CSEA, necessari all’attuazione dell compensazioni finanziarie;

Vista la deliberazione ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “*bonus sociale rifiuti*” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24 “ che, a copertura degli oneri derivanti dal suddetto bonus rifiuti, istituisce un’apposita componente perequativa UR3 pari a € 6 euro/utenza da imputare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che va ad alimentare un conto dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, gestito dalla CSEA;

Preso atto che il termine di conclusione del suddetto procedimento è stato individuato da ARERA nella data del 31 dicembre 2025 e che, allo stato attuale, non sono state ancora definite le modalità operative del “*bonus sociale rifiuti*” ed, in particolare, le specifiche procedure per lo scambio delle informazioni necessarie ad individuare i beneficiari del suddetto bonus, atte a consentire la sua applicazione automatica;

Ritenuto, comunque, necessario nelle more della conclusione del procedimento di consultazione postuma promosso da ARERA, coordinare l’applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste del vigente Regolamento TARI a favore delle utenze domestiche con l’eventuale applicazione del “*bonus sociale rifiuti*” disciplinato con d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Ravvisata altresì, la necessità di:

- Adeguare il valore dell'indicatore ISEE, relativo all'agevolazione del 50% sul totale della tariffa per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da nuclei familiari interamente composti da persone di età superiore a 65 anni (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta), portandolo da € 9.000,00 a € 9.530,00.

- Promuovere la crescita delle attività localizzate all'interno dei Centri commerciali naturali al fine di valorizzare le risorse del territorio e migliorare il livello di qualità della vita della nostra realtà urbana, innalzando al 15% della tariffa totale, fino ad un massimo di € 250,00, l'agevolazione prevista per le attività aderenti ai centri commerciali naturali;

Ritenuto, quindi, di modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, con particolare riferimento agli artt. 20 e 21, come riportato nel testo a fronte allegato alla presente deliberazione sub A), ed in particolare:

1. innalzare da € 9.000,00 a € 9.530,00 il valore dell'indicatore ISEE relativo all'agevolazione del 50% sul totale della tariffa per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da nuclei familiari interamente composti da persone di età superiore a 65 anni (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta) di cui alla lettera d) comma 1.2 dell'art. 20 del Regolamento TARI;
2. innalzare al 15% della tariffa totale, fino ad un massimo di € 250,00, l'agevolazione prevista per gli aderenti ai centri commerciali naturali dalla lettera c), comma 2.1, dell'art. 20 soprarichiamato;
3. modificare l'art. 21 del vigente Regolamento TARI stabilendo che:
 - nell'ipotesi in cui il contribuente risulti beneficiario del "*bonus sociale rifiuti*" ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, con riduzione del 25% della tassa dovuta, le agevolazioni e le riduzioni previste dal vigente regolamento TARI a favore delle utenze domestiche, saranno applicate sull'importo del tributo al netto dell'applicazione del suddetto bonus,
 - nel caso in cui un'utenza abbia diritto sia ad una riduzione che ad un'agevolazione, quest'ultima sarà applicata sull'importo del tributo al netto della predetta riduzione;

Considerato, inoltre, che ulteriori modifiche si rendono necessarie per precisare alcune disposizioni, al fine di una maggiore certezza nell'applicazione del regolamento in questione e di una maggiore trasparenza nei confronti dei contribuenti;

Dato atto che le misure agevolative di cui ai punti da 1 e 2 sono approvate dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e saranno finanziate attraverso il ricorso a risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale dell'ente, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, predisposto dal Servizio Entrate allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei

regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che gli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali *“deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* ;

- l'art. 3, comma quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228 (*milleproroghe*), convertito con modificazioni con legge 15/2022, a mente del quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

- l'art. 10-ter del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni con legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 che, per l'anno 2025, ha differito al 30 giugno 2025 il termine previsto dal sopra richiamato art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228;

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, il quale al comma 15 stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Dato atto che, per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamata, altresì, la delibera n. 108 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000,

allegati al presente atto;

Visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Consigliere anziano, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N.16	Votanti	N.15
Favorevoli	N.15		
Contrari	N.==		
Astenuti	N.1 (Mazzarri)		

Stante l'esito della votazione, il Consigliere anziano dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa, che qui si richiama integralmente,:

- 1. di modificare** il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI”, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 18/05/2023 e s.s.m.m.i.i. come riportato nel testo a fronte allegato alla presente deliberazione sub lett. A);
- 2. di approvare** il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, come sopra modificato, allegato al presente atto sub lett. B);
- 3. di dare atto** che, in attesa della definizione, da parte di ARERA, delle modalità operative concernenti il “*bonus sociale rifiuti*”, disciplinato dall'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, gli avvisi bonari TARI relativi all'anno 2025 saranno emessi senza l'applicazione del suddetto bonus, salvo eventuale conguaglio da calcolare nelle emissioni successive;
- 4. di dare atto** che il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025;
- 5. di dare atto** che il presente Regolamento acquista efficacia, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 15 bis D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, a seguito della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze entro i termini e nei modi previsti;
- 6. di disporre** che la presente delibera venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, nei tempi previsti all'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, comma introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019;
- 7. di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente;
- 8. di incaricare** dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Entrate.

Successivamente, al fine di consentire al Servizio Entrate di procedere quanto prima all'invio degli avvisi bonari TARI relativi all'anno 2025, con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.16 Votanti N.15
Favorevoli N.15
Contrari N.==
Astenuti N.1(Mazzarri)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Consigliere anziano
Raffaele Matteoni

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio